

In esse è riaffermato l'obbligo degli Stati di proteggere chiunque nei confronti del terrorismo, di evitare arbitrarietà, di adottare misure di contrasto solo nel pieno rispetto dei principi di legalità e legittimità, ed è ribadito il divieto assoluto di sottoporre chiunque a tortura e/o trattamenti inumani e degradanti. Il quadro legale disegnato dalle linee guida -che comprende regole riguardo all'arresto, fermo e custodia da parte della polizia, detenzione preventiva, estradizione- attribuisce particolare attenzione alla raccolta e all'elaborazione di dati personali, alle misure che interferiscono con la riservatezza (come le perquisizioni, l'intercettazione di comunicazioni, ecc).

Di seguito si riporta il testo delle linee guida V e VI che riguardano più specificamente il trattamento dei dati personali e la tutela della riservatezza, segnalando che il testo completo, in francese ed in inglese, è pubblicato sul sito web del Consiglio d'Europa www.coe.int.

V. Collection and processing of personal data by any competent authority in the field of State security

Within the context of the fight against terrorism, the collection and the processing of personal data by any competent authority in the field of State security may interfere with the respect for private life only if such collection and processing, in particular:

- (i) are governed by appropriate provisions of domestic law;
- (ii) are proportionate to the aim for which the collection and the processing were foreseen;
- (iii) may be subject to supervision by an external independent authority.

VI. Measures which interfere with privacy

1. Measures used in the fight against terrorism that interfere with privacy (in particular body searches, house searches, bugging, telephone tapping, surveillance of correspondence and use of undercover agents) must be provided for by law. It must be possible to challenge the lawfulness of these measures before a court.

2. Measures taken to fight terrorism must be planned and controlled by the authorities so as to minimise, to the greatest extent possible, recourse to lethal force and, within this framework, the use of arms by the security forces must be strictly proportionate to the aim of protecting persons against unlawful violence or to the necessity of carrying out a lawful arrest.

88

L'attività dei gruppi di esperti

Il Protocollo addizionale alla Convenzione n. 108 del 1991, che prevede l'istituzione con compiti di verifica e controllo dei trattamenti ad autorità di controllo indipendenti e disciplina i flussi transfrontalieri di dati, aperto alla firma l'8 novembre 2001, è stato finora ratificato da tre Stati (Germania, Slovacchia, Svezia) e non è ancora entrato in vigore essendo necessarie almeno cinque ratifiche.

L'Italia è tra i Paesi firmatari, ma non ancora presentato in Parlamento il disegno di legge di ratifica.

Per quanto riguarda le modifiche alla Convenzione per consentire l'adesione alla stessa da parte delle Comunità europee, l'Italia non risulta aver firmato il relativo Protocollo emendativo.

A seguito della celebrazione del ventesimo anniversario della Convenzione, che ha fornito occasione per una verifica dell'attualità e della tenuta dei principi ivi fissati, si è deciso di concentrare maggiormente i lavori dei gruppi specializzati, il CJ-PD ed, in qualche misura anche il T-PD, o comitato "convenzionale", nell'individuazione ed adozione degli strumenti, vincolanti o meno in relazione alle materie trattate, resisi necessari per adeguare e specificare i principi della Convenzione rispetto, in particolare, agli sviluppi tecnologici ed all'uso crescente delle tecnologie elettroniche.

Il CJ-PD -il comitato che ha lavorato alla predisposizione della Convenzione n. 108 e, in seguito, all'elaborazione delle Raccomandazioni dirette a disciplinare i singoli settori in cui garantire l'applicazione della normativa in materia di tutela dei dati- ha concluso definitivamente i suoi lavori riguardo la proposta di Raccomandazione sul trattamento dei dati personali raccolti e trattati a fini assicurativi. Il testo della Raccomandazione, adottato dal Comitato dei Ministri il 18 settembre 2002 (*Racc.* 2002/9) specifica e dettaglia, con riferimento ai delicati aspetti sollevati da quel tipo di trattamento, i principi della Convenzione. Il lungo negoziato che ha portato all'adozione del testo, ed in un certo senso il progressivo alleggerimento di alcuni degli obblighi previsti, testimoniano appunto dell'importanza di affermare dei principi specifici cui riferire l'attività svolta in materia.

Nella riunione dell'ottobre 2002, il CJ-PD ha anche approvato il progetto di linee guida in materia di video sorveglianza con modificazioni di minore rilievo rispetto al testo già contenuto nella precedente Relazione. Il testo dovrà quindi essere approvato definitivamente dal Comitato dei Ministri.

Si sono inoltre conclusi, con la presentazione di un corposo rapporto, i lavori di un gruppo specializzato cui era stato affidato il non semplice compito di effettuare la terza ed ultima valutazione dell'applicazione della Raccomandazione n. 87 (15) concernente il trattamento dei

dati personali nell'attività svolta a fini di polizia e di affrontare il tema dell'applicazione dei principi della Convenzione rispetto all'attività svolta per finalità giudiziarie in materia penale.

Infatti, a differenza della direttiva comunitaria, la Convenzione del Consiglio d'Europa non esclude dal campo d'applicazione tali trattamenti, rimasti di fatto finora esclusi sulla base di una "restrittiva" interpretazione che limitava ai trattamenti automatizzati il rispetto di quei principi (ad eccezione di quei Paesi che, come l'Italia, avessero fin dalla firma predicato di volerne estendere l'applicazione anche ai trattamenti manuali o cartacei) o proprio perché all'epoca non automatizzati.

Il Gruppo ha pertanto lavorato al fine di valutare se e come le regole del processo penale vigenti nei diversi Paesi potessero essere considerate in qualche misura rispondenti ai principi della Convenzione ed ha redatto una sorta di decalogo con cui richiama l'attenzione sugli aspetti fondamentali della tutela dei dati personali.

Una parte specifica è stata dedicata ai trasferimenti di dati ed a tal fine sono stati presi in esami gli obblighi scaturenti dalle convenzioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale ed alla convenzione per la lotta al *cybercrime*.

Temi attualmente in trattazione concernono l'uso delle *smart card* e della biometria.

Il T-PD si è lungamente dedicato all'approfondimento del sistema legato alla definizione di clausole contrattuali tese a facilitare gli scambi di dati con Paesi non legati alla convenzione e che non dispongono di una legislazione che garantisca il richiesto livello di protezione (equivalente nel testo originario, adeguato nella dizione usata dal Protocollo aggiuntivo).

Il T-PD nelle priorità del 2003 ha inserito un approfondimento in ordine ai seguenti temi:

- i diritti della persona interessata, con possibile eventuale redazione di una sorta di guida ai diritti e doveri;
- l'applicazione dei principi della Convenzione in relazione agli sviluppi tecnologici: il gruppo si propone -ad esempio- di esaminare, alla luce della definizione data dalla Convenzione, se un indirizzo di posta elettronica o il numero di un telefono cellulare sia da considerare "dato personale" e di valutare i rischi che derivano dalla diffusione di nuove tecnologie (molteplicità dei fini, conservazione dei dati da parte dei "nuovi" media) come pure le opportunità (PETs, tecnologie non invasive ecc);
- i flussi transfrontalieri;
- l'applicazione dei principi di protezione dei dati ad *Internet*.

Prosegue inoltre l'esame delle modalità da intraprendere per razionalizzare i lavori del Consiglio d'Europa in materia di protezione dei dati personali, eventualmente anche attraverso la fusione degli stessi comitati in un'unica struttura.

89 Linee-guida in materia di sorveglianza

In particolare per le attività di videosorveglianza, che presentano specifiche problematiche per la protezione dati, il Consiglio d'Europa ha adottato, sulla base del rapporto predisposto dal segretario generale del Garante cui era stato conferito apposito incarico, un documento che individua e descrive le regole di base da rispettare da parte di qualunque soggetto, pubblico o privato, che intenda porre in essere tale attività.

Le linee-guida del documento, ampiamente illustrate nella Relazione 2001 (v. p. 145), nel richiamare il principio secondo cui l'attività di videosorveglianza deve svolgersi su base legale per fini leciti, espliciti e legittimi, afferma l'esigenza che siano adottate tutte le misure volte ad assicurare che tale attività sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e che il ricorso alla stessa possa darsi solo quando non sia possibile utilizzare sistemi meno invasivi ed intrusivi della *privacy*.

L'attività di videosorveglianza deve, poi, conformarsi ai principi di selettività e proporzionalità rispetto agli scopi perseguiti nei singoli casi, nonché a quelli di pertinenza e non eccedenza rispetto a immagini, suoni e dati biometrici raccolti, con particolare riguardo alle modalità di raccolta e ai tempi di conservazione dei dati.

Tra le altre linee-guida individuate dal documento, figura anche il divieto di diffusione e di comunicazione dei dati a soggetti non interessati all'attività di videosorveglianza.

Di particolare rilievo sono, inoltre, le prescrizioni volte ad evitare che l'attività di videosorveglianza possa determinare discriminazioni, basate sulle opinioni, convinzioni o comportamento di tipo sessuale, ovvero possa configurare un controllo a distanza dei lavoratori interessati. La tutela delle posizioni soggettive coinvolte può essere validamente perseguita, sulla base delle indicazioni del documento, con un'adeguata informativa ai lavoratori interessati (ed una eventuale intesa con le organizzazioni sindacali che contemperi i diritti dei lavoratori con le esigenze organizzativo-produttive o le ragioni di sicurezza sottese all'introduzione della videosorveglianza) e con una regolamentazione del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti dei soggetti interessati.

O. C. S. E.

90

I risultati conseguiti nel 2002

Il Garante per la protezione dei dati personali ha partecipato anche nel 2002 ai lavori del *Working Party on Information Security and Privacy* (WPISP) all'interno del *Committee for Information, Computer and Communication Policy* (ICCP).

Il gruppo nei primi sei mesi del 2002 ha concentrato i propri sforzi per portare a termine il lavoro sulle linee-guida per la sicurezza dei sistemi informativi e delle reti, poi approvate dal Consiglio dell'O.C.S.E. il 25 luglio 2002. Il testo si propone di sensibilizzare i governi, le imprese e gli utenti rispetto ad una nuova cultura della sicurezza partendo dal riconoscimento del fatto che i sistemi informativi e le reti hanno un ruolo sempre più rilevante rispetto alla stabilità e all'efficienza delle economie nazionali e del commercio internazionale, nonché della vita sociale, culturale e politica.

L'aumento delle opportunità e delle modalità di interconnessione comporta però maggiori rischi e una maggiore vulnerabilità di tutti coloro che partecipano "alla nuova società dell'informazione". Per tale ragione è opportuno e necessario un impegno particolare al fine di tutelare la vita privata e promuovere la fiducia nei confronti dei sistemi informativi e delle reti, anche attraverso una crescente consapevolezza dei rischi e dunque una maggiore attenzione alle politiche, alle misure e alle procedure per far fronte a questi rischi.

Le linee-guida sono composte da nove principi cardine cui si dovranno ispirare, nell'elaborazione di future politiche, misure e programmi in tema di sicurezza *on-line*, tutti i governi dei paesi membri dell'O.C.S.E.. L'elenco si apre con i principi di sensibilizzazione, responsabilità e capacità di reazione rispetto ai rischi che tutti gli utilizzatori dei sistemi informativi e delle reti dovrebbero aver sempre presenti soprattutto in relazione ai danni derivanti da *deficit* di sicurezza, anche nei confronti di terzi. Si prosegue, poi, con il principio dell'etica (le parti dovrebbero rispettare i legittimi interessi di terzi), e quello di democrazia, nel quale si afferma che la sicurezza dovrebbe essere compatibile con i valori riconosciuti dalle società democratiche, e in particolare, con la libertà di manifestazione del pensiero, la libera circolazione delle informazioni, la riservatezza delle informazioni e delle comunicazioni, la protezione adeguata dei dati personali, l'apertura e la trasparenza. Seguono, infine, i principi sull'analisi dei rischi, sulla progettazione e la gestione dei sistemi informativi e delle reti in un'ottica di sicurezza, e sulla necessità di riesaminare, rivedere e modificare gli aspetti legati alla sicurezza costantemente, in modo da poter fronteggiare le nuove vulnerabilità.

Immediatamente dopo l'approvazione, il Garante ha provveduto a tradurre il documento in italiano e a pubblicarlo nel sito *web* dell'Autorità.

Nel periodo autunnale il gruppo ha lavorato per individuare le misure più efficaci a livello nazionale per diffondere e dare attuazione ai principi contenuti nelle linee-guida. A questo

proposito sembra opportuno sottolineare che all'interno dell'O.C.S.E. è stato avviato un dibattito su una possibile riforma dell'organizzazione internazionale, volta soprattutto ad aumentare il peso dei lavori prodotti in quella sede sulle politiche di sviluppo nazionali. Alla qualità dei lavori prodotti, infatti, non sembra corrispondere una effettiva incisività sulle politiche nazionali, oltre ad essere stata evidenziata la necessità di ridurre e razionalizzare un certo numero di comitati. E' stata inoltre resa nota l'intenzione della Cina di candidarsi all'adesione.

Per quanto riguarda gli argomenti più strettamente relativi alla *privacy*, sono stati elaborati due documenti dal titolo *Privacy on-line: policy and practical guidance* e *Report on compliance with, and enforcement of, privacy protection on-line*.

Il primo documento fa un inventario di tutti i lavori promossi dopo la Conferenza ministeriale di *Ottawa* del 1998 al fine di adempiere al mandato di applicare i principi contenuti nelle linee-guida del 1980 anche alle reti mondiali di comunicazioni. In particolare, si sofferma sulla necessità di a) incrementare politiche di sensibilizzazione alla *privacy on-line*; b) garantire la disponibilità in rete di adeguati rimedi giuridici in caso di inosservanza dei principi (attraverso il ricorso a sistemi alternativi rispetto al ricorso giurisdizionale cd. ADR); c) incoraggiare l'uso delle PETs (*privacy enhancing technologies*); d) incoraggiare il ricorso a soluzioni contrattuali per i trasferimenti di dati all'estero *on-line*.

Nella parte finale si invitano gli Stati a ribadire l'importanza della cooperazione internazionale e della collaborazione con il settore privato per incrementare la fiducia degli utilizzatori nelle reti; le imprese a sviluppare *privacy policies* sulla base delle linee-guida del 1980, a valutare quali strumenti di autoregolamentazione siano idonei alle loro attività, a collaborare con i governi perché l'approccio normativo e autoregolamentativo induca a nuovi modelli flessibili di implementazione in grado di coniugare il libero flusso di informazioni con la protezione dei dati personali.

Il secondo documento presenta e analizza i meccanismi di attuazione previsti nei paesi O.C.S.E. sia in caso di mancata osservanza dei principi e delle politiche in materia di *privacy*, sia per garantire l'accesso a forme di risarcimento. Esso costituirà il fondamento della valutazione concernente l'applicazione pratica degli strumenti disponibili per garantire l'osservanza e l'attuazione di tali principi e politiche in ambito telematico, nonché la loro rispondenza agli obiettivi fissati nelle linee-guida del 1980.

Per quanto riguarda il programma di lavoro per il prossimo biennio sono state avanzate numerose proposte tutte attinenti alla *trust-economy*, con riferimento alle aspettative di *privacy* non tutelate dal mercato, alle azioni congiunte da parte dei settori pubblico e privato per accrescere la fiducia dei consumatori e al circolo virtuoso generato dall'incremento di fiducia dovuto all'applicazione di adeguate misure volte a tutelare la *privacy*.

91

Ulteriori iniziative

Il Garante ha costantemente partecipato a numerose conferenze europee e di rilievo mondiale nelle quali sono stati trattati importanti tematiche di rilevante attualità per il nostro Paese.

Il 25 e 26 aprile 2002 si è svolta a *Bonn* la Conferenza di primavera delle Autorità europee per la protezione dei dati personali, cui hanno preso parte 20 paesi. La prima sessione di lavori si è occupata del rapporto fra le disposizioni in materia di sicurezza – emanate in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001 – e la tutela del diritto alla riservatezza. E' stato ribadito, ancora una volta, che l'esigenza di maggiore sicurezza non confligge con un elevato livello di garanzie per i diritti fondamentali dei cittadini, e in particolare con il diritto alla *privacy*. Si è poi discusso del tema della biometria, soprattutto con riferimento alle procedure di identificazione che, grazie al progresso tecnologico, consentono di individuare l'identità personale a partire dalle impronte digitali, dai punti di riferimento facciali, dagli occhi, dal portamento etc., a costi sempre minori. La raccolta di dati personali attraverso queste tecniche, e la loro conservazione, è un problema emergente in tutti gli ordinamenti nazionali. Fra gli altri temi trattati, meritano una menzione i programmi di *e-government*, la certificazione delle politiche *privacy* portate avanti dalle imprese e la collaborazione con i paesi dell'est.

Dal 9 all'11 settembre 2002 si è tenuta a *Cardiff* la 24° Conferenza mondiale sulla *privacy*. Nell'incontro sono stati affrontati numerosi argomenti di particolare interesse, fra i quali devono essere menzionati l'impatto della *privacy* come leva per una maggiore efficienza del settore pubblico e privato, il ruolo della tecnologia al fine di proteggere la *privacy* nella diffusione delle informazioni, il trattamento di dati svolto al fine di valutare la solvibilità rispetto al credito e la difficoltà di preservare l'anonimato nell'era della globalizzazione, dell'informazione e del terrorismo internazionale. La sessione finale è stata dedicata al ruolo delle Autorità indipendenti come organismi che, pur mantenendo nella sfera pubblica decisioni socialmente ed economicamente rilevanti, si pongono fuori dalla tradizionale divisione dei poteri, e contribuiscono così ad incrementare il sistema di pesi e contrappesi fondamentale per la democrazia dei sistemi. E' stato rilevato, inoltre, che il modello dell'Autorità indipendente non è una prerogativa solo dei sistemi europei, ma si è imposto anche in Canada, in America Latina, in Asia e perfino negli Stati Uniti sono state avanzate proposte in questo senso. La protezione dei dati personali è divenuta una componente essenziale del nuovo concetto di cittadinanza scaturito da una realtà dominata dai rischi dell'uso massiccio delle tecnologie dell'informazione e dalla creazione di grandi banche dati. Come ha sostenuto nel suo intervento il Presidente del Garante italiano *"siamo sempre più conosciuti da soggetti pubblici e privati attraverso i nostri dati personali in forme che possono incidere sul principio di uguaglianza, sulla libertà di comunicazione, di espressione o di circolazione, sul diritto alla salute, sulla condizione di lavoratore, sull'accesso al credito e alle assicurazioni"*. I Garanti per la *privacy* europei si sono nell'occasione fermamente espressi in senso contrario circa l'introduzione generalizzata - e, quindi, senza tener conto delle garanzie e dei limiti previsti da vari strumenti internazionali e comunitari (da

ultimo, la direttiva n. 2002/58/CE pubblicata il 31 luglio 2002) - di obblighi di conservazione di dati di traffico relativi a telefonate, *e-mail*, *sms*, collegamenti *Internet*, per generiche finalità di polizia e di giustizia. Le Autorità europee considerano infatti "sproporzionata ed inaccettabile" l'ipotesi avanzata dai governi europei di registrare sistematicamente tutte le forme di telecomunicazione e comunicazione elettronica, mettendo a rischio la *privacy* dei cittadini europei. Si riporta, di seguito, il testo della Dichiarazione sulla conservazione sistematica e obbligatoria dei dati di traffico:

Le Autorità europee per la protezione dei dati hanno rilevato con preoccupazione che nell'ambito del Terzo Pilastro dell'UE sono all'esame alcune proposte tali da comportare la conservazione sistematica e obbligatoria dei dati di traffico relativi a tutte le forme di telecomunicazione - durata, localizzazione, numeri utilizzati per chiamate telefoniche, fax, messaggi di posta elettronica, e per altri impieghi di Internet - per un periodo di un anno o più, allo scopo di consentire l'eventuale accesso da parte delle forze dell'ordine e degli organismi preposti alla sicurezza.

Le Autorità europee per la protezione dei dati dubitano fortemente della legittimità e liceità di misure dotate di tale ampiezza. Desiderano inoltre richiamare l'attenzione sui costi eccessivi che ciò comporterebbe per le imprese operanti nel settore telecomunicazioni ed Internet e sull'assenza di misure analoghe negli USA.

Le Autorità europee per la protezione dei dati hanno più volte sottolineato che una conservazione siffatta costituirebbe un'indebita compressione dei diritti fondamentali garantiti ai singoli dall'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, così come ulteriormente sviluppati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (v. Parere 4/2001 del Gruppo di lavoro ex Articolo 29, istituito dalla direttiva 95/46/CE, e la Dichiarazione di Stoccolma dell'aprile 2000).

La tutela dei dati di traffico delle telecomunicazioni è prevista attualmente anche dalla Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di privacy e comunicazioni elettroniche (Gazzetta Ufficiale CE L201/37), in base alla quale il trattamento dei dati di traffico è consentito, in linea di principio, ai fini della fatturazione e dei pagamenti di interconnessione.

All'esito di una lunga e franca discussione, la conservazione dei dati di traffico per scopi connessi all'attività delle forze dell'ordine dovrebbe essere conforme alle rigide condizioni previste dall'articolo 15(1) della Direttiva - ossia, caso per caso, solo per un periodo limitato e purché necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica

Da segnalare, inoltre, la Conferenza Internazionale "Privacy, da costo a risorsa". Il 5 e 6 dicembre 2002 l'Autorità ha organizzato una conferenza internazionale rivolta al mondo delle imprese, il cui sottotitolo enuncia già in qualche modo i contenuti e le finalità dell'incontro: "Garanzie per i cittadini, opportunità per le imprese; i vantaggi di un mercato *privacy-oriented*". Il convegno è stato articolato in quattro sessioni rispettivamente dedicate alla tutela dei dati personali nel mercato globale, alla privacy all'interno dell'impresa, alla tutela della riservatezza nei rapporti con utenti e consumatori e alla *privacy* come volano di sviluppo economico. Ai lavori sono intervenuti come relatori esponenti di aziende multinazionali, studiosi di fama internazionale, rappresentanti di istituzioni di paesi esteri, di associazioni di categoria, di associazioni di consumatori, di altre autorità indipendenti ed alte cariche istituzionali. Al convegno, che ha avuto una elevata partecipazione di pubblico, hanno partecipato numerosi soggetti che si occupano in modo professionale di questioni attinenti alla privacy soprattutto nel

settore privato. Il convegno è partito dall'assunto che i dati personali rappresentano una risorsa fondamentale per le aziende che operano in un sistema economico caratterizzato da un incessante flusso di informazioni. La competizione nel mercato, la conquista dei clienti e la gestione dei rapporti di lavoro interni all'azienda devono svolgersi, però, nel rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti, e in particolare del diritto alla riservatezza. Il rispetto della *privacy*, dunque, può rappresentare un valore aggiunto per le imprese, sia come impulso a organizzare più razionalmente i flussi informativi, sia come elemento fondamentale della qualità del servizio reso. La conferenza ha voluto sottolineare, inoltre, che il diritto alla protezione dei dati personali rientra nel novero dei diritti fondamentali, e che pertanto non può essere considerato esclusivamente in un'ottica di remunerazione economica. Il diritto alla riservatezza non è assimilabile ai diritti che hanno un contenuto patrimoniale e, pertanto, non si può applicare semplicisticamente l'analisi costi-benefici, trattandosi di beni non economici. Del resto, anche l'art. 41 della Costituzione afferma che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla libertà e alla dignità umana. In tal senso si è affermato che il diritto alla riservatezza costituisce una precondizione di una società democratica, il cui contenuto essenziale non può essere azzerato né per motivi di sicurezza, né per ragioni di carattere economico.

Un altro tema cruciale affrontato durante la conferenza è stato quello del confronto fra il modello americano dell'autoregolamentazione e il modello europeo incentrato sulla direttiva comunitaria 95/46. Tale contrapposizione, in realtà, risulta affievolirsi sempre più, perché in Europa aumenta la rilevanza attribuita ai codici di autoregolamentazione, mentre negli Stati Uniti vengono presentati progetti di legge organici in materia di protezione dati. Il messaggio più rilevante a questo proposito va nella direzione del superamento delle differenze formali per rivolgersi alla condivisione dei diritti fondanti, ferma restando la necessità di avere una legge di riferimento entro cui inserire l'autoregolamentazione (*regulated self-regulation*).

Dal 3 al 4 aprile 2003 si è svolta a *Siviglia* la riunione annuale dei Garanti europei. In tale occasione l'Autorità, fra i diversi temi di grande rilievo, ha sottolineato la necessità di mantenere inalterato il livello di garanzie finora assicurato ai cittadini europei in materia di tutela dei dati personali.

Intervenendo nella sessione di apertura, il presidente Rodotà ha messo in guardia da qualsiasi modifica della direttiva europea rilevando che mentre da una parte si precisa e si rafforza il sistema di protezione giuridica dei dati personali, dall'altra "crescono e si fanno sempre più insistenti le pressioni perché questo livello di protezione sia concretamente ridotto per soddisfare richieste della *business community* e per rispondere ad esigenze di sicurezza interna ed internazionale". Ma l'indubbia importanza di questi diversi interessi non consente di passare a forme di bilanciamento diverse da quelle che stanno all'origine della direttiva "madre" sulla *privacy*, la 95/46, e che finirebbero per eliminare elementi essenziali della protezione dei cittadini.

Qualsiasi intervento nella materia dei dati personali deve sempre rispettare il principio di proporzionalità, mantenere sostanzialmente inalterato l'insieme dei diritti autonomamente esercitabili dal cittadino, prevedere l'esistenza di un controllo da parte di un soggetto pubblico indipendente.

I primi risultati dello studio avviato dalla Commissione europea sull'attuazione della Direttiva "smentiscono le tesi di un suo superamento e di una sua inadeguatezza soprattutto di fronte alle innovazioni tecnologiche. Questioni come lo spamming mostrano al contrario la lungimiranza di scelte essenziali come quelle riguardanti il consenso anche nella sua versione più rigorosa di *opt-in*". Quello che serve, allora, ha concluso il Presidente del Garante, è un'azione più decisa delle autorità nazionali, fornite di mezzi più adeguati e sostenute da un consenso europeo.

Un altro tema estremamente importante, sviluppato dal vicepresidente Santaniello, è quello riguardante i codici deontologici. E' stata, infatti, posta in evidenza la loro rilevanza come modello di regolazione fondato sulla autoproduzione di regole da parte delle categorie interessate. Al riguardo l'Autorità ha dato un notevole impulso alla promozione di una numerosa serie di codici deontologici e di norme di condotta. Il primo di questi codici, quello riguardante il trattamento dei dati personali da parte dei giornalisti, ha costituito il sapiente bilanciamento tra due diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quale il diritto di informare e quello della riservatezza. Il codice ha incontrato largo consenso da parte degli operatori dell'informazione anche perché, "senza comprimere in alcun modo il diritto di cronaca, ha introdotto in esso un elemento qualitativo come i criteri di informazione leale, trasparente, rispettosa dei valori della dignità umana".

La terza fase di sviluppo di tale codificazione ha conferito all'Autorità il compito di promuovere e guidare la formazione di sette codici deontologici. Essi assumono particolare risalto perché incidono sul sistema comunicativo, attraverso le regole inerenti ai servizi di comunicazione e informazione per via telematica; sulla gestione dei rapporti di lavoro; sulle finalità previdenziali etc. Inoltre, dettano regole sull'innovazione tecnologica riguardo a strumenti automatizzati di rilevazione di immagini e disciplinano l'ampio settore del *direct marketing*.

Un argomento di particolare attualità ha riguardato, infine, la tutela della riservatezza nel settore delle telecomunicazioni. Quello che occorre, secondo il relatore Paissan, è una vera e propria "ecologia" delle comunicazioni: il Garante più volte è stato chiamato ad abbassare la soglia del "rumore" nelle comunicazioni e a far rispettare gli spazi individuali, a partire dal diritto di essere lasciati in pace. E' stata richiamata, inoltre, l'attenzione sulla prossima realizzazione in Italia dell'elenco telefonico generale destinato a contenere i dati degli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile, evidenziando la necessità di prevedere una serie di importanti garanzie quali la possibilità di limitare i dati inseriti negli elenchi a quelli necessari alla identificazione, di chiedere gratuitamente di non essere inclusi negli elenchi, di ottenere che il proprio indirizzo sia in parte omesso e, qualora ciò sia fattibile, di non essere contraddistinto da riferimenti che rivelino il sesso.

Documentazione

Testi

Normativa

92

Legge 31 dicembre 1996, n. 675 Tutela del persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

(testo aggiornato con le modifiche del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467)

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. (Finalità e definizioni)

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

1-bis.¹ La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea.

1-ter.¹ Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.

(1) Commi aggiunti dall'art. 1, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

Art. 3. (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2.² Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché *l'articolo 18*.

Art. 4. (Particolari trattamenti in ambito pubblico)

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluire in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.

Art. 5. (Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici)

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.

Art. 6. (Trattamento di dati detenuti all'estero)

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**Art. 7. (Notificazione)³**

1.⁴ Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante *se il trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3*.

2.⁵ La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata

(2) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

(3) Per quanto concerne il presente articolo, si ricorda che l'art. 3, comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, prevede quanto segue: "Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinqües, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente articolo."

(4) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

(5) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi che *devono essere indicati* e deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:

- a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
- b) le finalità e modalità del trattamento;
- c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
- d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
- e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
- f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
- g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
- h) ⁶ il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede *del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13*; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
- i) la qualità e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.

5-bis ⁷. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:

a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;

b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;

c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24;

c-bis) ⁸ per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.

5-ter ⁷. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:

a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;

b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);

c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con

(6) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base all'art. 24, comma 1, di tale d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.

(7) Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.

(8) Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;

d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);

e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;

f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;

g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;

h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;

i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;

l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;

m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;

n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;

o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;

p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;

q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;

q-bis)⁹ è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.

5-quater.¹⁰ Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:

a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;

b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;

c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.

5-quinquies¹¹. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.

(9) Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.

(11) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.

Art. 8. (Responsabile)

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI****Art. 9. (Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)**

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

1-bis.¹² Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.

Art. 10. (Informazioni rese al momento della raccolta)

1.¹³ L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati *oralmente* o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 13;

f) ¹⁴ il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare, *del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.*

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte

(12) Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

(13) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.

(14) Lettera così modificata dall'art. 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base all'art. 24, comma 1, di tale d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.